N. 326/2023 P.U.CCI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

V SEZIONE CIVILE – CONCORSUALE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Novella Legnaioli	Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo	Giudice
dott. Cristian Soscia	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

di CONCORDATO PREVENTIVO

Premesso che

Con ricorso depositato in data 30.10.2023 la società GORENT S.R.L., già GORENT S.P.A. (C.F./P.IVA 08605630014) con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Arno n. 108, ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex* art. 44 CCII.

Nel termine concesso dal tribunale, come prorogato, la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII.

Previa concessione di termine per modifiche e integrazioni della proposta, con decreto del 24.4.2024 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. Daniele Fico, fissando i termini per le votazioni.

Nelle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore; ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario e rettificando i relativi valori.

Svoltesi le operazioni di voto, con decreto ex art. 48 depositato il 23.10.2024 il tribunale ha fissato l'udienza dell'11.12.2024 per la verifica delle condizioni per l'omologazione del concordato, disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo dove la procedura è stata aperta, nonché la notificazione, a cura del debitore, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Con atto depositato il 29.11.2024 è stata proposta opposizione all'omologazione da parte del creditore Officine Barbariol s.r.l.

A seguito di informativa del commissario, con decreto del 2.12.2024 il Tribunale ha fissato la medesima udienza per le valutazioni di cui all'art. 44, comma 2, CCII.

La società ricorrente ha depositato memoria il 10.12.2024, chiedendo l'omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.

Rilevato che

La proposta di Gorent ai creditori, depositata il 28.2.2024 e integrata il 28.3.2024, è basata su un piano continuità aziendale diretta in vista della cessione dei rami aziendali sino alla data del perfezionamento delle vendite dei rami, prevista dal piano entro il 24° mese dall'omologa, e successivamente la continuità in via indiretta attraverso il terzo acquirente.

Va osservato che, come già esposto nel decreto di ammissione, le aree di *business* di Gorent sono le seguenti:

a) il ramo costituito dalle Partecipate Estere delle quali ha il controllo maggioritario o comunque di diritto;
b) il ramo d'azienda costituito dalla flotta di veicoli destinati a permanere e costituita da n. 306 veicoli (n. 86 di proprietà e 220 in leasing), destinata a una progressiva transizione verso il mercato elettrico con l'introduzione di veicoli elettrici (il "Ramo d'Azienda"), da svilupparsi nella fase di continuità indiretta ad opera del terzo investitore che si renderà cessionario del ramo.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Il piano predisposto dalla società presuppone, come sopra accennato, l'esercizio dell'impresa in continuità diretta per un arco di tempo di 24 mesi dall'omologa e, a seguito dell'espletamento delle procedure competitive per la vendita dell'azienda, in continuità indiretta da parte di terzi; si tratta quindi di **un concordato in continuità aziendale dapprima diretta e successivamente (e prevalentemente) indiretta** ai sensi dell'art. 84 CCII, in quanto prevede, all'esito del periodo di gestione diretta, il trasferimento del ramo aziendale e la prosecuzione dell'attività da parte di un terzo, allo stato da individuarsi, fermo restando che la cessione definitiva dovrà avvenire in forza delle procedure competitive che saranno disposte ai sensi di legge, per lo svolgimento delle quali sono stati previsti prudenzialmente n. 24 mesi dall'omologazione.

Nella versione definitiva della proposta e del piano, l'attivo realizzabile da destinare alla soddisfazione del passivo concordatario è stato quantificato in **€ 12.046.095,08**, e deriva da:

A. la cessione del Ramo di Azienda, al prezzo di € 9.700.000,00, in conformità alla perizia redatta dal Prof. dott. Riccardo Passeri (doc. 24 allegato alla proposta originaria) ridotto dell'importo di € 185.586,58 derivante da maggiori pagamenti previsti nel ramo in continuità, rispetto alla precedente versione, per debiti verso il personale; la ricorrente ha precisato che tale riduzione ha un impatto sostanzialmente neutro sulla struttura della proposta concordataria in quanto l'importo dei debiti previsti in pagamento nel ramo in continuità non sono stati poi previsti, per evitare duplicazioni, tra i riparti nella proposta concordataria. Il piano prevede il realizzo entro 24 mesi dalla data di omologa della procedura (e dunque entro il 31.12.2026) per un valore dunque di € 9.514.413,42;
B. la cessione delle partecipate estere Gorent Hispania e Gorent France, al prezzo complessivo di € 1.600.000,00 in conformità alla perizia da parte del Prof. Dr. Riccardo Passeri (doc. 24 allegato alla proposta originaria); in via prudenziale non è stato previsto alcun realizzo dalla cessione delle partecipate estere Gorent Baltic e Gorent Poland, né alcun rimborso dei finanziamenti soci già erogati n favore di tutte le partecipate estere. Il piano prevede il realizzo entro 24 mesi dalla data di omologa della procedura (e dunque entro il 31.12.2026). Va segnalato che nel corso della procedura è stata effettuata la vendita competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII delle partecipazioni di Gorent s.r.l. in Gorent Baltic e Gorent Hispania, realizzate al prezzo di € 1.500.000,00 corrisposto dall'aggiudicataria Gigatelis UAB, società di diritto lituano;

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

C. il realizzo, entro 24 mesi dall'omologa, di crediti fiscali, altri crediti e disponibilità liquide, per complessivi € 561.081,66;

D. il realizzo, entro 24 mesi dall'omologa di n. 47 beni non destinati ad attività di noleggio, per un valore complessivo di € 370.600,00, in conformità alle perizie di stima rilasciata dai periti (sub docc. 25, 26, 27 allegati alla proposta originaria).

La società ha previsto che, trattandosi di concordato in continuità, la liquidazione dei beni previsti in cessione potrà essere fatta dal debitore, per mezzo del suo amministratore unico, senza aggravio di costi, ma che, ove ritenuto necessario dal Tribunale, potrà altresì essere nominato un liquidatore terzo; per quest'ultimo caso, in via prudenziale, le spese di procedura tengono comunque conto anche dei compensi del liquidatore per un importo pari a € 52.000,00 oltre CAP.

Tra l'attivo ripartibile non sono stati inseriti gli introiti derivanti dalla prosecuzione della continuità aziendale in via diretta, in quanto i flussi sono destinati a soddisfare i debiti correnti della continuità.

Le stime degli elementi dell'attivo concordatario sono così riepilogate:

Attivo	Stima realizzo CP
Cessione ramo d'azienda noleggio	9.514.413,42
Cessione partecipate estere	1.600.00,00
Cessione veicoli usati	370.600,00
Realizzo crediti fiscali	390.739,07
Realizzo altri crediti	163.234,05
Disponibilità liquide	7.108,54
Totale attivo	**12.046.095,08**

Il ***surplus* concordatario**, dato dalla differenza tra l'attivo ripartibile nell'ipotesi di concordato preventivo, assumendo la cessione a terzi dell'azienda in continuità, e l'attivo ripartibile in caso di liquidazione giudiziale, assumendo la cessazione dell'attività, è stato stimato dalla società in **€ 2.974.951,10**.

Il *surplus* concordatario è così distribuito:

- per l'importo di € 54.593,50 a beneficio dei creditori muniti di privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 (consentendone la soddisfazione in misura pari all'88,58%, laddove la loro soddisfazione in caso di liquidazione sarebbe in misura pari al 87,58%);

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

- per l'importo di € 8.918,27 a beneficio dei creditori muniti di privilegio ex art. 2753 c.c. (consentendone la soddisfazione in misura pari al 30%, laddove in caso di liquidazione essi non avrebbero alcuna soddisfazione);
- per l'importo di € 1.491,42 a beneficio dei creditori muniti di privilegio ex art. 2754 (consentendone la soddisfazione in misura pari al 25%, laddove in caso di liquidazione essi non avrebbero alcuna soddisfazione);
- per l'importo di € 84.771,69 a beneficio dei creditori muniti di privilegio ex art. 2752 c.c. (consentendone la soddisfazione in misura pari al 15%, laddove in caso di liquidazione essi non avrebbero alcuna soddisfazione);
- per l'importo di € 2.458.114,06 ai creditori chirografari (inclusi privilegiati degradati) (consentendone la soddisfazione in misura pari al 5,13%, laddove in caso di liquidazione essi non avrebbero alcuna soddisfazione).

Il restante importo è destinato a fondi rischi accantonati prudenzialmente anche per far fronte a scostamenti di piano, oltre che ad altre spese procedurali relative al concordato.

Il passivo concordatario indicato nella proposta ammonta a **€ 66.568.927,09**, di cui € 11.144.066,86 in privilegio ed € 55.424.860,00 in chirografo.

Quanto alla **suddivisione dei creditori in classi**, sono stati esclusi dalla classazione i creditori in prededuzione, e cioè: a) i creditori per spese di giustizia; b) i creditori per la composizione negoziata (compenso dell'esperto e finanziamento prededucibile Unicredit); c) i creditori per spese di procedura in prededuzione nei limiti del 75% del loro credito.

Sono state previste 20 classi, articolate nei seguenti termini.

CLASSE 1. Una prima classe (€ 158.070,77 oltre interessi) composta dai **creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 1 c.c. (lavoratori dipendenti)** per i quali è previsto il pagamento integrale (100% del credito vantato) già integralmente pagati alla data odierna con i flussi della continuità (100%). Trattasi in sintesi degli stipendi maturati in continuità dopo il 31.10.2023 oltre che degli importi di cui è stato autorizzato il pagamento ex art. 100 CCII. I creditori appartenenti alla presente sottoclasse non rientrano nel riparto dell'Attivo Ripartibile e non hanno diritto di voto in quanto già pagati.

CLASSE 2. Una seconda classe (€ 191.070,28 oltre interessi) composta dai **creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 1 c.c. (lavoratori dipendenti)** per i quali è previsto il pagamento integrale (100% del credito vantato) entro il termine di trenta giorni dall'omologazione con i flussi della continuità. Trattasi dei

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

debiti verso dipendenti già usciti o previsti in uscita. I creditori appartenenti alla presente sottoclasse non rientrano nel riparto dell'Attivo Ripartibile (in quanto pagati dai flussi della continuità diretta) e non hanno diritto di voto in quanto pagati nei 30 giorni dall'omologa.

CLASSE 3. Una terza classe (€ 256.052,95 oltre interessi) composta dai **creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 1 c.c. (lavoratori dipendenti)** per i quali è previsto il pagamento integrale (100% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Trattasi in particolare del debito per TFR e ratei maturato al 31.10.2023, relativo a dipendenti destinati a permanere nel Ramo d'Azienda in continuità. I creditori appartenenti alla presente classe rientrano nel riparto ma non hanno diritto di voto in quanto si tratta di debito non scaduto.

CLASSE 4. Una quarta classe (€ 5.866,50 oltre interessi) composta **dai creditori privilegiati ex art 2751 bis n. 1 c.c. (lavoratori dipendenti)** per i quali è previsto il pagamento integrale (100% del credito vantato) **entro il termine di trenta giorni dall'omologazione** (come precisato dalla ricorrente all'udienza del 17.4.2024, mentre nella proposta il pagamento era indicato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione). Trattasi in particolare del debito per TFR versato a fondi privati maturato al 31.10.2023. I creditori appartenenti alla presente classe rientrano nel riparto dell'Attivo Ripartibile e non hanno diritto di voto in quanto pagati nei 30 giorni dall'omologa.

CLASSE 5. Una quinta classe composta dai **creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 e n. 3 c.c. (professionisti e altri prestatori d'opera intellettuale - agenti)** per un ammontare di € 1.243.189,78 compresi interessi, per i quali è previsto il pagamento integrale (100% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art 109, comma 5, del CCII, hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 6. Una sesta classe composta dai creditori **privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (artigiani)** per € 617.678,27 inclusi interessi per i quali è previsto il pagamento integrale (100% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art 109, comma 5, CCII, hanno diritto di voto e

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art.112 CCII.

CLASSE 7. Una settima classe composta dai **creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs.123/98 (Medio Credito Centrale e SACE-SIMEST)** per € 5.459.350,46 inclusi interessi per i quali è previsto il pagamento parziale (88,58% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art 109, comma 5, CCII, hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII. La parte residua oggetto di degradazione al chirografo, è ricompresa nella classe n. 17.

CLASSE 8. Una ottava classe composta dai **creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex artt. 2753 c.c. (INPS),** per € 29.727,58 inclusi interessi, per i quali è previsto il pagamento parziale (30% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art 109, comma 5, del CCII, hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII. La parte residua oggetto di degradazione al chirografo, è ricompresa nella classe n. 18.

CLASSE 9. Una nona classe composta dai **creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c. (Enasarco),** per € 5.965,67 inclusi interessi, per i quali è previsto il pagamento parziale (25% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art 109, comma 5, del CCII, hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII. La parte residua oggetto di degradazione al chirografo, è ricompresa nella classe n. 19.

CLASSE 10. una decima classe composta dai **creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. (bolli auto),** per € 565.144,62 inclusi interessi, per i quali è previsto il pagamento parziale (15% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art 109, comma 5, CCII, hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII. La parte residua oggetto di degradazione al chirografo, è ricompresa nella classe n. 20.

CLASSE 11. una undicesima classe composta da **creditori chirografari banche, non assistiti da garanzie**, per € 8.548.399,63 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 12. Una dodicesima classe (€ 8.611.928,10) composta da **creditori chirografari per contratti di leasing ritenuti strategici** (in quanto stipulati con società di leasing che dovranno supportare la continuità aziendale) per i quali è previsto il pagamento integrale con i flussi della continuità diretta, alla scadenza dei relativi canoni. Trattasi della quota di debito leasing (già esistente alla data del 31.10.2023 per il suo intero ammontare) afferente a canoni in scadenza dopo il 31.10.2023. I creditori appartenenti alla presente classe non rientrano nel riparto dell'Attivo Ripartibile e non hanno diritto di voto in quanto il debito non risulta scaduto.

CLASSE 13. Una tredicesima classe (€ 20.545.847,68) composta da **creditori chirografari per contratti di leasing ritenuti strategici** (in quanto stipulati con società di leasing che dovranno supportare la continuità aziendale) per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Trattasi della quota di debito leasing (già esistente alla data del 31.10.2023 per il suo intero ammontare) afferente a canoni scaduti prima del 31.10.2203. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 14. Una quattordicesima classe composta da **creditori chirografari per contratti di leasing ritenuti non strategici** (in quanto stipulati con società di leasing che hanno cessato i rapporti con la Società) per € 10.180.059,73 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 15. Una quindicesima classe composta da **imprese minori titolari di creditori chirografari per € 75.535,05** per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 16. Una sedicesima classe composta dagli **altri creditori chirografari** per € 5.517.413,56 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 17. Una diciassettesima classe composta dai **creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs.123/98 (Medio Credito Centrale e SACE-SIMEST) degradati al chirografo**, per complessivi € 623.257,64 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 18. Una diciottesima classe composta dai **creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2753 (INPS) degradati al chirografo**, per complessivi € 20.809,30 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 19. Una diciannovesima classe composta dai **creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c. (Enasarco) degradati al chirografo**, per complessivi €

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

4.474,25 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

CLASSE 20. Una ventesima classe composta dai **creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. (bolli auto) degradati al chirografo**, per complessivi € 480.372,92 per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato) oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 112 CCII.

La proposta prevede dunque:

a) il pagamento integrale (100%) delle spese di giustizia, delle spese funzionali alla domanda, delle spese di procedura, dei debiti contratti successivamente od in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, nonché di tutte le altre passività in prededuzione;
b) il pagamento integrale dei seguenti creditori muniti di privilegio:
   i. dipendenti, nella misura del 100% del credito vantato;
   ii. Professionisti + agenti (compreso il 25% del compenso degli advisor) nella misura del 100% del credito vantato;
   iii. Artigiani e cooperative, nella misura del 100% del credito vantato;
c) in misura parziale dei seguenti creditori muniti di privilegio:
   i. Banche con garanzia statale, nella misura del 88,58% del credito vantato;
   ii. Erario e previdenza, nella misura del 30% del credito vantato;
   iii. Enti locali per tassa circolazione, nella misura del 15% del credito vantato.
a) Il pagamento in misura parziale dei seguenti creditori chirografari:
   i. Banche chirografarie nella misura del 5,13% del credito vantato;

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

ii. Leasing strategici nella misura del 5,13% del credito vantato e scaduto alla data del 31.10.2023 (i debiti a scadere dopo il 31.10.2023 saranno pagati al 100% dalla continuità aziendale);

iii. Leasing non strategici nella misura del 5,13% del credito vantato;

iv. Altri creditori chirografari (comprese le imprese minori) nella misura del 5,13% del credito vantato;

v. I creditori privilegiati degradati a chirografario per la porzione incapiente nella misura del 5,13% del credito vantato.

Il tutto entro 24 mesi dalla definitività dell'omologazione.

A seguito di rilievo del Tribunale è stato attivato il procedimento previsto dall'art 88 CCII con riferimento ai crediti tributari e contributivi.

Il tribunale ha valutato corretta la formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario, ritenendo che le classi soddisfino i criteri previsti dall'art. 85 CCII.

Essendo stato previsto il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi, è stato esperito procedimento ai sensi dell'art. 88 CCII con trasmissione della proposta, del piano e della relativa documentazione agli uffici competenti.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

Il piano di concordato prevede, come detto, una fase di continuità diretta, della durata di 24 mesi dall'omologazione, nella quale la società ha predisposto anche un programma di riadeguamento e snellimento della flotta dei veicoli da noleggiare, al fine di una migliore razionalizzazione dei costi e massimizzazione dei profitti, e la successiva vendita dell'azienda in esercizio con l'esperimento di procedure competitive, nonché la vendita delle partecipazioni estere.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Il **valore eccedente quello di liquidazione** come sopra indicato è distribuito a partire dalla classe 7, mentre le classi da 1 a 6 sono soddisfatte con il valore di liquidazione seguendo la regola della priorità assoluta.

Occorre in primo luogo dar conto delle variazioni dei valori dell'attivo e del passivo e, in generale, delle vicende intervenute in corso di procedura, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle relazioni ai sensi degli artt. 105 e 107 CCII depositate dal commissario.

In particolare, tra gli eventi più rilevanti, occorre segnalare:

- che sono state autorizzate dagli organi della procedura alcune transazioni su crediti commerciali;
- che la società è stata autorizzata a contrarre un finanziamento-ponte infruttifero prededucibile di € 770.000,00, concesso dal dott. Giuseppe Mazzini, già consigliere del consiglio di amministrazione della società, al fine di sostenere il capitale circolante nel periodo di continuità diretta che, secondo le proiezioni dell'attestatore, avrebbe riscontrato un picco di tensione finanziaria nel mese di aprile 2024;
- che è stato autorizzato un ulteriore finanziamento infruttifero prededucibile di € 70.755,56, sempre effettuato dal dott. Mazzini, al fine di ripristinare la cassa della somma impiegata per i pagamenti preferenziali in sede di concordato con riserva, in conformità a quanto richiesto nel decreto di apertura della procedura di concordato (va precisato che tali somme, non essendo previste nel passivo concordatario, sono di fatto neutre, in quanto i creditori per i quali erano stati effettuati i pagamenti saranno pagati al 100% secondo le previsioni concordatarie, e saranno restituite al dott. Mazzini entro trenta giorni dalla omologazione del concordato);
- che, come già sopra rilevato, sono state vendute le partecipazioni a Gorent Hispania e Gorent Baltic a seguito di procedimento competitivo ai sensi dell'art. 91 CCII;
- che sono stati venduti veicoli "non strategici" per € 105.349,94.

All'esito delle verifiche del commissario e delle conseguenti rettifiche, tutte illustrate nelle relazioni ex artt. 107 CCII e nel parere ex art. 48 CCII, i crediti all'interno delle venti classi sono stati così rideterminati (cfr. pagg. 136 e ss. relazione ex art. 107, comma 6, CCII e pagg. 12 e ss. parere ex art. 48 CCII):

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

CLASSE 1 - Creditori privilegiati *ex* art 2751-bis, n. 1, c.c., *euro 158.070,77*, per i quali è previsto il pagamento del 100% del credito vantato, già integralmente soddisfatti alla data di presentazione del ricorso con i flussi della continuità.

CLASSE 2 - Creditori privilegiati *ex* art 2751-bis n. 1, c.c., *euro 197.862,43* (compresi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento del 100% del credito vantato entro il termine di trenta giorni dall'omologazione con i flussi della continuità. Trattasi dei crediti dei dipendenti già usciti o previsti in uscita che non rientrano nel riparto dell'attivo ripartibile (poiché pagati dai flussi della continuità diretta).

CLASSE 3 - Creditori privilegiati *ex* art 2751-bis n. 1, c.c., *euro 277.414,08* (compresi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento del 100% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Trattasi in particolare del debito per TFR e ratei maturato al 31/10/2023, relativo a dipendenti destinati a permanere nel ramo d'azienda in continuità; creditori rientranti nel riparto dell'attivo ripartibile**.**

CLASSE 4 - Creditori privilegiati *ex* art 2751-*bis* n. 1 c.c., *euro 5.866,50,* per i quali è previsto il pagamento del 100% del credito vantato entro trenta giorni dall'omologazione. Trattasi in particolare del debito per TFR versato a fondi privati maturato al 31/10/2023. I creditori appartenenti alla presente classe rientrano nel riparto dell'attivo ripartibile.

CLASSE 5 - Creditori privilegiati *ex* art. 2751-*bis,* n. 2 e n. 3, c.c., *euro 1.283.195,97* (compresi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento del 100% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione; con soddisfazione del relativo debito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 6 - Creditori privilegiati *ex* art. 2751-*bis,* n. 5, c.c., *euro 478.341,31* (inclusi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento del 100% del credito vantato oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfazione del relativo debito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 7 - Creditori privilegiati *ex* art. 9 D. Lgs. 123/98, euro 5.948.743,42, (inclusi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento parziale (88,58% del credito vantato), pari a *euro 5.269.396,92*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfazione del relativo debito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII. La parte residua oggetto di degradazione a chirografo (pari a euro 679.346,49) è collocata nella classe n. 17.

CLASSE 8 - Creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali *ex* art. 2753 c.c., euro 32.617,99 (inclusi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento parziale (30% del credito vantato), pari a *euro 9.785,39***,** oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfacimento del relativo credito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione. La parte residua oggetto di degradazione a chirografo, unitamente al credito di natura chirografaria, per un totale di euro 22.850,19, è ricompresa nella classe n. 18.

CLASSE 9 - Creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali *ex* art. 2754 c.c., euro 442,89 (inclusi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento parziale (25% del credito vantato), pari a *euro 110,72* oltre il termine di centottanta

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

giorni dall'omologazione, con soddisfacimento del relativo credito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII. La parte residua oggetto di degradazione a chirografo, unitamente al credito di natura chirografaria, per un totale di euro 717,31, è ricompresa nella classe n. 19.

CLASSE 10 - Creditori privilegiati *ex* art. 2752 c.c. (tassa di circolazione), euro 759.875,94 (inclusi interessi legali), per i quali è previsto il pagamento parziale (15% del credito vantato), pari a *euro 113.981,39*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfazione del relativo credito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione. La parte residua oggetto di degradazione a chirografo, unitamente al credito di natura chirografaria, per un ammontare complessivo di euro 758.891,13, è collocata nella classe n. 20.

CLASSE 11 - Creditori chirografari banche, non assistiti da garanzie, euro 8.539.366,37, per i quali è previsto il pagamento parziale **(**5,13% del credito vantato), pari a *euro 438.069,49* oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfacimento del relativo credito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 12 - Creditori chirografari per contratti di *leasing* ritenuti strategici (in quanto stipulati con società di leasing che dovranno supportare la continuità aziendale), *euro 9.898.852,80,* per i quali è previsto il pagamento integrale con i flussi della continuità diretta, alla scadenza dei relativi canoni. Trattasi della quota di debito *leasing* (già esistente alla data del 31/10/2023 per il suo intero ammontare) afferente a canoni in scadenza dopo tale data. Tali creditori non rientrano nel riparto dell'attivo concordatario.

CLASSE 13 - Creditori chirografari per contratti di *leasing* ritenuti strategici (in quanto stipulati con società di leasing che dovranno supportare la continuità aziendale), euro 15.497.499,45, per i quali è previsto il pagamento parziale **(**5,13% del credito vantato), pari a *euro 795.021,72***,** oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione. Trattasi della quota di debito *leasing* (già esistente alla data del 31/10/2023 per il suo intero ammontare) afferente a canoni scaduti prima di questa data. Il relativo debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 14 - Creditori chirografari per contratti di *leasing* ritenuti non strategici (in quanto stipulati con società di leasing che hanno cessato i rapporti con la Società), euro 7.845.998,28, per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 402.499,71*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione; con soddisfacimento in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 15 - Imprese minori titolari di crediti chirografari, euro 75.535,05, per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 3.874,95***,** oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, il cui debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 16 - Altri creditori chirografari, euro 5.657.463,77, per i quali è previsto il

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 290.227,89*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfazione del relativo debito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 17 - Creditori privilegiati *ex* art. 9 D. Lgs. 123/98 degradati al chirografo, euro 679.346,49, per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 34.850,47*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, il cui

debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 18 - Creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali *ex* art. 2753 c.c. degradati al chirografo e di crediti di natura chirografaria, euro 22.850,19, per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 1.172,21*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, il cui debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 19 - Creditori privilegiati titolari di crediti previdenziali e assistenziali *ex* art. 2754 c.c. degradati al chirografo e di crediti di natura chirografaria, euro 717,31, per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 36,80*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, il cui debito sarà soddisfatto in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione *ex* art. 112 CCII.

CLASSE 20 - Creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. (tassa di circolazione) degradati al chirografo e titolari di crediti di natura chirografaria, euro 758.891,13, per i quali è previsto il pagamento parziale (5,13% del credito vantato), pari a *euro 38.931,12*, oltre il termine di centottanta giorni dall'omologazione, con soddisfacimento del relativo credito in unica soluzione entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 112 CCII.

Sempre all'esito delle verifiche e dei controlli del commissario, che ha tenuto conto degli incassi in corso di procedura, nel parere ex art. 48 CCII **l'attivo concordatario** è stato rideterminato in € 12.188.763,42, arrotondato in **€ 12.190.000,00**, così suddiviso:

Attivo concordatario	Stima C.G.
Disponibilità liquide	1.689.250,00
Cessione ramo d'azienda noleggio	9.514.413,42
Cessione partecipate estere	500.000,00
Cessione veicoli non strategici	246.000,00
Realizzo crediti fiscali	169.600,00
Realizzo altri crediti	69.500,00
Totale	**12.188.763,42**

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Quanto al **passivo concordatario** – da soddisfare con l'attivo concordatario (non comprensivo dei debiti da pagare con i flussi della continuità – a seguito delle precisazioni di credito, dell'aggiornamento di crediti già precisati e della documentazione fornita dai creditori, il commissario ha rettificato l'importo in € 50.907.829,25, arrotondato in **€ 50.910.000,00**, così suddiviso:

Passivo concordatario	Stima C.G.
Spese di procedura	323.400,00
Spese in prededuzione	388.310,00
Fondo rischi prededuzioni	500.000,00
Dipendenti (1)	277.414,08
Fondi pensione TFR	5.866,50
Professionisti e agenti (1)	1.273.445,1
Artigiani e cooperative (1)	557.176,59
Banche (2)	15.598.394,97
Istituti prev. e ass. (art. 2753 c.c.) (3)	32.635,58
Istituti prev. e ass. (art. 2754 c.c.) (4)	828,04
Regione Toscana e Agenzia Entrate-Riscossione (art. 2752 c.c.) (5)	873.409,40
Leasing strategici	15.497.499,45
Leasing non strategici	7.845.998,28
Imprese minori	75.535,05
Altri creditori chirografari	5.657.916,17
Fondo rischi chirografari	2.000.000,00
Totale	**50.907.829,25**

Le condizioni per l'omologazione

Occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo ai sensi degli artt. 109 e 112 CCII.

1) La regolarità della procedura – art. 112, comma 1, lett. a), CCII

La procedura concordataria si è svolta in maniera regolare, sotto il profilo formale e sostanziale.

Quanto al profilo formale, sono state seguite le scansioni procedimentali codicistiche ed eseguite le comunicazioni di legge; il commissario ha depositato nei termini le relazioni e i pareri; stesso è a dirsi con riferimento alla regolarità delle operazioni di voto.

L'udienza per la verifica delle condizioni di omologazione del concordato, stabilita con decreto emesso ai sensi dell'art. 48 CCII, si è svolta in data 11.12.2024.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Sul piano sostanziale, va rilevato che, su informativa del commissario giudiziale, il Tribunale ha fissato la medesima udienza dell'11.12.2024 anche per la verifica della sussistenza di atti in frode ex art. 106 CCII.

Nella propria informativa il commissario aveva segnalato alcune condotte dell'amministratore unico dott. Furio Fabbri che, a proprio parere, apparivano pregiudizievoli per il ceto creditorio.

In particolare, il commissario ha rilevato che, in un momento in cui la società starebbe bruciando cassa, l'A.U. avrebbe tenuto una condotta che avrebbe provocato uscite finanziare (non concordate preventivamente con il commissario giudiziale) eccessive, a danno dei creditori, e cioè:

1) avrebbe percepito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un compenso amministratore (deliberato in euro 15.000 mensili lordi) in misura eccedente rispetto a quanto deliberato (circa euro 7.000 nette in più per ciascun mese) e rimborsi spese non dovuti per euro 3.000, pari a complessivi euro 24.000, la cui restituzione è stata ripetutamente richiesta dal commissario, sia verbalmente, che tramite mail. La suddetta richiesta, tuttavia, avrebbe trovato risposta soltanto con mail inviata lo scorso 22 novembre 2024, nella quale l'amministratore unico ha riconosciuto un debito verso GORENT di € 75.468 (di cui € euro 35.663 ante concordato, € 39.805 post concordato) ed ha fatto presente che tale debito in parte è già stato compensato con i crediti derivanti dai compensi netti maturati e non erogati a far data dal mese di luglio 2024, e che in parte (€ 35.596) sarà compensato con i compensi che matureranno sino al mese di aprile 2025;
2) avrebbe in uso personale tre autovetture aziendali, con conseguente aggravio di costi per la società in concordato (assicurazione, tassa di circolazione, carburanti, canoni di leasing, ecc.);
3) avrebbe beneficiato per il periodo aprile/ottobre 2024 di rimborsi per note spese per almeno € 21.460,00 - inerenti a viaggi, alberghi, ristoranti, taxi, parcheggi, contravvenzioni stradali, carburante e ulteriori spese ad uso personale indicate contabilmente come "spese non deducibili" per € 8.844,00 (tra le quali sarebbero rientrate spese per l'acquisto per uso personale di un ipad, che il sig. Fabbri, a seguito di contestazione del commissario, avrebbe dichiarato di aver restituito alla società);
4) non sarebbe intervenuto nella sua qualità di rappresentante legale, nonostante l'invito del commissario, agli atti di cessione delle partecipazioni estere dinanzi al notaio Dal Sasso di Roma i giorni 11 ottobre 2024 (vendita partecipazione Gorent Baltic) e 30 ottobre 2024

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

(vendita partecipazione Gorent Hispania), conferendo procura a terzi, con aggravio di costi per la società in concordato quantificati in almeno euro 1.380,00 (come da fatture notaio Morandi n. 1055/2024 del 2/10/2024 di euro 832,00, oltre iva e n. 1154/2024 del 31/10/2024 di euro 548,00, oltre iva);

5) non avrebbe rassegnato, a seguito della cessione della partecipazione totalitaria nella Gorent Hispania, le dimissioni da amministratore unico della medesima e, all'insaputa della nuova proprietà (Gigatelis UAB), successivamente alla predetta cessione avrebbe disposto due bonifici a suo favore di € 25.000,00 ciascuno (rispettivamente, in data 04/11/2024 e 13/11/2024) a titolo di compensi, compromettendo in tal modo i rapporti con il predetto acquirente, unico interlocutore allo stato attuale interessato all'acquisto della partecipazione detenuta nella Gorent France e del ramo aziendale noleggio.

Nella propria memoria la società ha affermato che le condotte dell'amministratore non si concretizzerebbero in atti rilevanti ai sensi dell'art. 106 CCII e che sussisterebbero ad ogni modo i presupposti per la conferma del concordato.

In ordine alle condotte, la società ha affermato, in sintesi:

1) che l'A.U. avrebbe riconosciuto il proprio debito verso Gorent, in parte l'avrebbe già restituito (mediante compensazione, sospendendo i pagamenti del proprio compenso a partire da luglio 2024) e si sarebbe impegnato a restituire le somme in termini ragionevoli;
2) che, quanto alle tre auto aziendali, le stesse sarebbero state assegnate in uso all'A.U. prima dell'emersione della crisi di Gorent, e tali sarebbero rimaste anche successivamente. Una delle tre auto sarebbe solo in custodia; delle altre due sarebbe invece previsto il mantenimento, come previsto nel Piano;
3) che, quanto ai rimborsi spese ricevuti, l'A.U. si sarebbe dichiarato disponibile a verificare le voci non strettamente riconducibili all'attività professionale e a restituire eventuali importi ritenuti non dovuti dal commissario, come già sarebbe avvenuto con riferimento all'acquisto dell'Ipad;
4) che, con riferimento agli atti di cessione delle partecipazioni estere innanzi al Notaio Dal Sasso di Roma nei giorni dell'11.10.2024 e del 30.10.2024, quantomeno in relazione a quest'ultimo incontro l'A.U. sarebbe stato oggettivamente a partecipare in quanto richiesto in

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

presenza, nel medesimo giorno, nell'importante procedimento avanti al Tribunale di Milano tra Gorent e Energeticambiente;

5) che, quanto ai rapporti con Gigatelis UAB, acquirente delle partecipazioni di Gorent Hispania:
   - la proposta d'acquisto formulata non avrebbe contemplato, tra le condizioni, le dimissioni del dott. Fabbri dalla carica di amministratore, tant'è che Gigatelis sarebbe comunque addivenuta alla compravendita. Ad ogni modo, ai sensi della legge spagnola, l'assemblea potrebbe revocare dall'incarico l'amministratore in qualsiasi momento, e a maggior ragione se Gigatelis (socia totalitaria di Gorent Hispania) ritenesse che il dott. Fabbri abbia compiuto atti di *mala gestio*;
   - Gigatelis avrebbe ribadito, anche di recente, il proprio interesse a presentare un'offerta per l'acquisto dei mezzi di Gorent e/o dei relativi contratti di leasing, con ciò confermando la disponibilità a fare affari con la società in concordato. Tale circostanza sembrerebbe escludere che la condotta del dott. Fabbri abbia provocato il disinteresse per l'acquisto di altri *asset*;
   - per tutto il corso del rapporto Gigatelis avrebbe con una certa veemenza mosso varie contestazioni a Gorent, che tuttavia sarebbe state via via abbandonate, in quanto infondate;
   - l'ultima contestazione (del 6.12.2024) riguarderebbe, secondo Gigatelis, la modifica dello statuto di Gorent Hispania effettuata con atto notarile del 19.6.2024, con la quale sarebbe stato cambiato radicalmente il trattamento economico del legale rappresentante della controllata spagnola, fino ad allora sottoposto a delibera dei soci, stabilendo una retribuzione fissa e, per l'effetto, attribuendo al sig. Fabbri il potere di prelevare somme di denaro senza delibere assembleari né controlli preventivi del socio unico Gorent s.r.l.;
   - in realtà la nuova clausola dello statuto, lungi dal permettere prelievi indiscriminati e incontrollati, avrebbe stabilito che i compensi percepiti dagli amministratori non potranno superare l'importo massimo che sarà approvato dall'Assemblea generale;

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

- non risulterebbero inoltre ipotetiche delibere sul compenso dell'amministratore alla base dei prelievi del sig. Fabbri successive alla proposizione dell'offerta di acquisto della Gigatelis;
- peraltro, già la situazione contabile di Gorent Hispania al 31.12.2023 avrebbe evidenziato debiti di questa verso l'A.U. per compensi non pagati, in coerenza con le somme effettivamente corrisposte dalla società spagnola al sig. Fabbri;
- inoltre, l'atto del 19.6.2024 sarebbe stato trasmesso a Gigatelis con email del 16.9.2024, e dunque 45 giorni prima dell'atto definitivo di compravendita;
- ancora, Gigatelis, essendo venuta a conoscenza delle circostanze di cui sopra, avrebbe potuto ritirare l'offerta, anche tenuto conto del fatto che l'autorizzazione del Tribunale era stata condizionata al rilascio di idonee garanzie, non previste invece nella proposta di acquisto, mentre invece avrebbe confermato il proprio impegno all'acquisto;
- la stessa proposta di Gigatelis, per come configurata, sarebbe stata avanzata con la formula "visto e piaciuto" (o simili), e dunque senza garanzia di mantenimento dello status quo finanziario e di tutela della liquidità aziendale;
- i pagamenti disposti dal sig. Fabbri in proprio favore mediante prelievi da conti di Gorenti Hispania sarebbero quindi stati autorizzati da quest'ultimo nella propria qualità di A.U. di detta società e, ove gli stessi dovessero risultare indebiti, ne risponderebbe il sig. Fabbri e non certo Gorent.

La ricorrente ha inoltre riferito che il sig. Fabbri avrebbe dato la propria ampia disponibilità a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico di Gorent, onde rimuovere eventuali ostacoli all'omologa; al suo posto si sarebbe già dichiarato disponibile il dott. Giuseppe Palchetti, attualmente consulente della società, con un compenso annuo da determinarsi anche nel confronto con gli organi della procedura e comunque inferiore a € 80.000,00 (costo azienda).

Ciò comporterebbe, avuto riguardo agli attuali compensi previsti dal piano, un risparmio di non meno di € 100.000,00 all'anno, e dunque di oltre € 200.000,00 nell'arco del biennio di continuità diretta, da qualificarsi come ulteriore riserva di piano, disponibile per fronteggiare eventuali rischi (deficit di cassa, di cui *v. infra*, o altro).

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Ritiene il tribunale che le condotte sopra descritte e sulle quali la società ha fornito i propri chiarimenti, non costituiscano atti in frode ai sensi dell'art. 106 CCII, seppur rilevino sotto il diverso profilo del dovere di correttezza e buona fede stabilito dall'art. 4 CCII.

Invero, i tratti costitutivi della nozione di «atto in frode» – definizione che l'art. 106 CCII, come il vecchio art. 173 L.F., mantiene aperta, cioè non preventivamente tipizzata (esso infatti elenca sì una serie di condotte, ma che tuttavia non esauriscono la categoria, lasciando la disposizione spazio alla possibilità di commissione di «*altri atti in frode*» oltre a quelli descritti dalla norma, rilevanti ai fini della revoca dell'apertura della procedura) – si pongono due aspetti che stanno a monte della variegata tipologia di condotte sanzionabili.

Da un lato «*Deve trattarsi […] di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità ovvero pure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal commissario giudiziale*»; dall'altro lato «*Questo deficit informativo dev'essere […] tale da risultare per sé idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi*» (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 (Rv. 655347 - 01)).

Posto dunque che «*La legge pretende, in definitiva, che i creditori siano puntualmente informati delle caratteristiche rilevanti di cui alla proposta di concordato, sì da essere messi in grado esprimere un giudizio - di consenso oppure di dissenso - correttamente informato*»; (Cass., cit.).

In altre parole, possono essere sanzionate sia condotte scoperte dal commissario sia fatti «*non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza*» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 (Rv. 664678 - 01)).

Orbene, le condotte in questione non risultano essere state sottaciute al commissario, e non vi è stata un'omissione informativa su fatti rilevanti tali da alterare la percezione o la conoscenza delle caratteristiche fondamentali della proposta e del piano e che potesse influire sull'espressione di voto dei creditori e sulla formazione del loro consenso o dissenso.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

In altre parole, seppur si voglia qualificare tali condotte come atti di *mala gestio*, le stesse non sono volte a occultare ai creditori informazioni necessarie a esprimere un consenso informato, né appaiono compiute a tale fine.

Si tratta, tuttavia, di comportamenti non totalmente in linea con i doveri posti in capo al debitore nelle procedure di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sanciti dall'art. 4 CCII.

La norma in questione, oltre a prevedere un dovere generale di comportamento secondo buona fede e correttezza in tutte le fasi della risoluzione della crisi, compresa quella stragiudiziale della composizione negoziata (comma 1), individua, per quello che qui interessa (comma 2, lett. c), uno specifico dovere del debitore di gestire il patrimonio dell'impresa «*durante i procedimenti*» (che sono quelli menzionati nel comma 1, e cioè i procedimenti per l'accesso agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza) **nell'interesse prioritario dei creditori.**

Come hanno evidenziato anche i primi commenti alla norma, la disposizione in questione è ricollegata al principio di responsabilità patrimoniale statuito dall'art. 2740 c.c., secondo cui, come è noto, il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri.

Anche – anzi, ancor di più – l'imprenditore in difficoltà deve avere a mente tale principio, tenuto conto che quando l'impresa è in crisi o è insolvente vi è il concreto rischio che l'interesse dei creditori al conseguimento del bene della vita rappresentato dalla soddisfazione del diritto di credito venga leso; a fronte della possibilità data all'imprenditore dall'ordinamento di uscire dallo stato di crisi/insolvenza attraverso l'accesso allo strumento di regolazione – che, spesso, comporta un sacrificio (in termini di falcidia o di tempi di soddisfazione) per tutti o parte dei creditori – il debitore ha l'ovvio dovere di preservare gli interessi del ceto creditorio, anche nella gestione ordinaria dell'impresa, attuando comportamenti che preservino il più possibile la consistenza patrimoniale dell'impresa.

In altre parole, posto che nell'esercizio dell'impresa è insito il rischio e quindi il possibile pregiudizio per i creditori in caso di esito negativo dell'attività, quando si verifica una situazione di crisi o di insolvenza l'imprenditore deve avere particolare attenzione alla tutela dell'interesse dei soggetti che, in caso di esito infausto, vedono messa a rischio la garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio.

I comportamenti posti in essere dall'A.U. non appaiono essere allineati a tale dovere.

Come ammesso dalla stessa ricorrente, non vi è stata una costante interlocuzione tra l'amministratore e il commissario giudiziale, quando, al contrario, la comunicazione tra il rappresentante dell'impresa e

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

gli organi della procedura, esplicazione del dovere di leale collaborazione, è fondamentale per l'esito positivo dell'accesso allo strumento, inserendosi la stessa tra quegli obblighi dell'imprenditore di fornire tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione prescelto.

Ancora, non appare conforme al dovere di gestione prudente e nell'interesse dei creditori l'attribuzione di rimborsi spese (anche di entità non irrilevante) non adeguatamente documentati o di cui il commissario non è stato previamente avvisato.

Sul punto deve osservarsi come sia ovvio che, nella gestione ordinaria della società, l'amministratore, svolgendo la propria attività, affronti delle spese per viaggi, rappresentanza, ecc., e che le stesse gli vengano rimborsate. Tuttavia, se questo discorso vale nell'ambito di un'impresa sana, quando l'impresa è in difficolta ed è entrata in procedura, occorre che l'amministratore presti maggior attenzione, nell'adempimento del dovere di gestione nel prioritario interesse dei creditori, a qualsiasi tipo di spesa o uscita, soprattutto – declinando la fattispecie all'ipotesi concreta – in una fase di continuità diretta ove la società sta attualmente bruciando cassa e, probabilmente, continuerà a bruciarla per tutto l'orizzonte di piano (sul punto, *v. infra*).

Stesso è a dirsi per i pagamenti per € 210.000,00 da parte di Gorent Hispania, disposti dal sig. Fabbri, nella sua qualità di A.U. della società spagnola, in proprio favore.

Seppur tale condotta non possa – quantomeno alla luce di quanto è emerso nel corso del giudizio – attribuirsi a Gorent (nella sua qualità di socia unica, prima della vendita delle partecipazioni), in quanto non risulterebbero (a detta della stessa ricorrente) delibere assembleari della società spagnola sul compenso dell'amministratore, e seppur – sempre a detta della ricorrente – l'importo auto-attribuitosi dall'amministratore corrisponda al debito che la società spagnola aveva nei suoi confronti, tale comportamento avrebbe potuto guastare i rapporti – già non distesi – con l'acquirente Gigatelis, e quindi mettere a rischio la realizzazione di un importante *asset* della società, fondamentale per lo sviluppo e la realizzazione del piano di concordato.

Deve precisarsi che tale considerazione è fatta a prescindere dal giudizio sulla liceità delle condotte dell'una o dell'altra parte, ma solo nell'ottica dei doveri di cui all'art. 4 CCII che incombono sul debitore.

Se da un lato, infatti, l'attribuzione della somma, seguendo la prospettazione della società, potrebbe considerarsi in astratto anche corretta, essendo Gorent Hispania debitrice del sig. Fabbri, dall'altro il pagamento (sempre secondo la prospettazione societaria) non risulta sorretto da alcuna delibera,

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

apparendo quindi non dovuto. In questa tale situazione, in definitiva, il Fabbri avrebbe dovuto guardare all'interesse primario del buon esito della procedura, e quindi dei creditori, e dunque soprassedere all'attribuzione in suo favore dei compensi, chiedendo piuttosto gli stessi con gli strumenti ordinari, posto che tale atto avrebbe potuto compromettere fortemente l'interesse di cui sopra, nel caso in cui Gigatelis, anche in via strumentale, avesse fatto valere tale circostanza al fine di non addivenire alla vendita delle partecipazioni.

Va dato atto che il sig. Fabbri ha manifestato la propria disponibilità a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Gorent, e che all'udienza egli ha confermato che le stesse sono state rassegnate.

Ad ogni modo, seppur i fatti esposti non rilevino, come detto, a configurare atti in frode, appare opportuno, al fine di evitare che si ripetano situazioni analoghe, prevedere, nella parte dispositiva del presente provvedimento, obblighi informativi puntuali a carico dell'organo amministrativo in ordine alle spese e ai pagamenti e controlli pregnanti del commissario al riguardo.

2) L'esito della votazione – art. 112, comma 1, lett. b), CCII

Il Tribunale ha inizialmente stabilito per l'espressione di voto da parte dei creditori la data iniziale del 9.9.2024 e la data finale del 4.10.2024; il termine è stato poi prorogato per i soli creditori i cui crediti sono assistiti da garanzie pubbliche (e cioè per le classi 7 e 17) fino al 4.11.2024.

Ciò in quanto, con riferimento ai creditori bancari, la società ha operato una distinzione tra crediti chirografari e crediti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC) e SACE, inserendo questi ultimi in due classi, la n. 7 e la n. 17.

In particolare, nella classe 7 sono stati inseriti i creditori privilegiati ex art. 9 del D. Lgs.123/98 (Medio Credito Centrale e SACE-SIMEST), per i quali è stato previsto il pagamento dell'88,58% del credito vantato oltre il termine di 180 giorni dall'omologazione, mentre nella classe 17 i creditori privilegiati predetti degradati al chirografo, per i quali è stato previsto il pagamento del 5,13% del credito oltre il termine di 180 giorni dall'omologazione.

Nella proposta concordataria, dunque, la ricorrente ha considerato certa l'escussione della garanzia statale da parte dei sopra citati istituti e, conseguentemente, ha considerato gli anzidetti crediti in privilegio, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 123/1998, prescindendo dalla circostanza che alla data del deposito della domanda fosse già avvenuta l'escussione da parte della banca garantita e il pagamento da parte del Fondo, fermo restando che, nel caso di mancata escussione (o mancato riconoscimento da parte del

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

garante) della garanzia statale e, quindi, laddove non dovesse operare il regresso da parte di MCC e SACE, non vi sarebbe stata l'attribuzione del privilegio ai sensi dell'art. 9 D. lgs. 123/1998 ed i crediti sarebbero stati considerati di natura chirografaria.

Tuttavia, a seguito di interlocuzioni con i creditori bancari e con i Garanti Pubblici, questi ultimi avrebbero sollevato dubbi e incertezze in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati al voto.

In particolare, secondo una prima tesi il Fondo di garanzia ex l. 662/96, acquisirebbe il diritto di rivalsa nei confronti delle imprese, così divenendo titolare del credito, solo dopo l'escussione della garanzia ed il conseguente pagamento della somma garantita in favore delle banche finanziatrici: ciò con la conseguenza che nelle procedure di concordato preventivo che intervengono prima dell'escussione della garanzia, il diritto al voto dovrebbe ritenersi di spettanza delle suddette banche, quali creditori chirografari, pur nell'ambito del generale rispetto del dovere di tutela del credito proprio dell'operatore professionale. Una seconda interpretazione, che pare essere suffragata dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte (Cass., ord. N. 18148/2023), ritiene invece che credito del garante sorgerebbe con il solo rilascio della garanzia, restando solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società ammessa all'agevolazione (di talché, in caso di liquidazione giudiziale, il G.D. dovrebbe ammettere il credito condizionatamente al verificarsi dell'escussione), con la conseguenza che il pagamento degli importi richiesti dall'istituto mutuante con l'escussione della garanzia prestata non costituirebbe un fatto costitutivo del diritto che, come detto, già sussisterebbe, in quanto sarebbe già sorto al momento del rilascio della garanzia pubblica.

Al fine di evitare il rischio che SACE ed MCC (ovvero l'uno o l'altro) non esprimessero il proprio voto, non perché in dissenso rispetto alla proposta di concordato, quanto piuttosto per non ritenersi gli stessi titolari del diritto di voto, con provvedimento del 2.10.2024 Tribunale ha ammesso al voto anche le banche garantite dagli enti pubblici.

E in effetti, come rilevato dal commissario nella relazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, CCII:

- SACE ha manifestato formalmente di ritenersi titolare del diritto di voto ed ha votato per l'intero credito assistito dalla propria garanzia, mentre nessuna delle banche garantite dalla medesima ha espresso il voto per la parte di credito garantito;
- Mediocredito Centrale ha comunicato formalmente (con pec del 9.10.2024) di non ritenersi titolare del diritto di voto e le banche garantite da MCC (Unicredit e Banca Cambiano) hanno espresso il proprio voto anche per la parte di credito garantito.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Chiarito quanto sopra, all'esito delle operazioni di voto, sono risultate:

- **favorevoli <u>otto classi su quindici</u>**, precisamente le classi n. 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 e 17;
- **dissenzienti <u>sette classi su quindici</u>**, precisamente le classi n. 8, 9, 10, 14, 18, 19 e 20.

Il commissario ha precisato nella relazione che «*Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII, <u>la proposta risulta approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione e, in ogni caso, la proposta risulta approvata da almeno una classe di creditori (classe n. 7) che sono almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione</u>*».

3) <u>L'ammissibilità della proposta – art. 112, comma 1, lett. c), CCII</u>

Devono ritenersi ricorrenti i requisiti di ammissibilità della proposta, già valutati in sede di apertura, risultando rispettate le relative disposizioni di legge che li prevedono.

In particolare, con riferimento al ***pagamento non integrale dei creditori privilegiali*** e al disposto dell'art. 84, comma 5, CCII, è stata allegata la relazione di attestazione del professionista indipendente dott.ssa Caterina Rossi, secondo la quale i predetti creditori sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.

Risulta altresì **rispettato il disposto di cui all'art. 84 commi 6 e 7, CCII**.

Secondo la disposizione citata, nel concordato in continuità aziendale:

1) **<u>il valore di liquidazione</u>**, oggi meglio definito dall'art. 97, comma 1, lett. c), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, come quel valore «*corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese*» deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta (APR - *absolute priority rule*), e cioè nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che è impedito il soddisfacimento del creditore di grado successivo ove non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente;
2) **<u>il valore eccedente quello di liquidazione</u>**, o ***<u>surplus</u>* <u>concordatario</u>**, segue invece la regola della priorità relativa (RPR - *relative priority rule*), secondo cui è sufficiente, per una corretta

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

distribuzione di tale valore, che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. È consentita dunque una distribuzione per i creditori successivi anche in caso di soddisfazione non integrale della classe superiore, nel rispetto di quanto i primi riceverebbero dalla liquidazione giudiziale dei beni, con la unica eccezione dei creditori assistiti da privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1), c.c., per i quali il principio della priorità assoluta va in ogni caso rispettato.

Ritiene il Tribunale, come già rilevato nel decreto di apertura, che la metodologia per la determinazione del valore eccedente quello di liquidazione, e cioè del *surplus* concordatario, sia corretta.

Lo stesso è stato quantificato come differenza tra l'attivo ripartibile nell'ipotesi di concordato e l'importo dell'attivo da destinare alla soddisfazione della massa in ipotesi di liquidazione giudiziale – *floor*, assumendo cioè la cessazione dell'attività, e non includendovi il valore della cessione dell'azienda in esercizio.

Ciò in quanto risulta che in caso di apertura della liquidazione giudiziale non vi sarebbero le condizioni per mantenere l'azienda in attività (con esercizio provvisorio o con affitto).

Infatti, è stato accertato dall'attestatore e confermato dal commissario che, ai fini della sostenibilità della continuità diretta, sarebbe risultato necessario l'apporto di finanza esterna di almeno € 770.000,00 per il mantenimento dell'equilibrio finanziario, che avrebbe avuto un picco negativo proprio nel mese di aprile 2024. E, in effetti, a conferma di quanto previsto, è risultato necessario – ed è stato autorizzato dal Tribunale – un finanziamento dell'importo sopra indicato da parte dell'ex consigliere di amministrazione sig. Giuseppe Mazzini.

Da tale circostanza deriva l'impraticabilità di un esercizio dell'impresa nella liquidazione, con la conseguenza che, pur occorrendo determinare il valore dei beni del debitore sulla base di criteri che sarebbero adottabili nell'ipotesi (alternativa) della liquidazione giudiziale, nel caso di specie tale valore è quello "statico" dei singoli beni atomisticamente considerati, non essendo possibile la prosecuzione dell'impresa nella liquidazione giudiziale, non potendo sorreggersi la continuità aziendale con i soli ricavi previsti.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Tale conclusione è stata poi confermata, seppur *ex post*, nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII e nel parere ex art. 48 CCII del commissario, nei quali lo stesso ha rilevato uno squilibrio finanziario nel periodo di continuità aziendale stimato in € 675.000,00 (sul punto, *v. infra*).

Chiarito quanto sopra, il *surplus* concordatario risulta correttamente distribuito secondo la RPR, sia se lo si consideri pari a € 2.974.951,10, come indicato dalla società sia se si includa (correttamente, a parere del Tribunale, vista anche la nuova definizione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), CCII) nel valore di liquidazione anche quello di un'eventuale azione di responsabilità, che il commissario ha stimato in € 868.000,00: in tal caso, il valore eccedente quello di liquidazione ammonterebbe a € 2.106.951,10.

In entrambe le ipotesi, come confermato anche dal commissario (cfr. tabelle pagg 126 e 127 relazione ex art. 107, comma 6, CCII) risultano rispettate le regole di distribuzione di cui all'art. 84, commi 6 e 7, CCII.

La proposta definitiva affronta altresì **il profilo di cui all'art. 87, lett. h), CCII** (azioni revocatorie o risarcitorie) e reca l'indicazione delle ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile all'alternativa della liquidazione.

Va osservato, in punto di possibile esperibilità di azioni di responsabilità, che, a seguito di richiesta di precisazioni da parte del Tribunale, la società ha illustrato le ragioni della maturazione dell'ingente credito maturato nei confronti della controllante Think Green per operazioni infragruppo, costituite dal noleggio di mezzi (i cui canoni sono stati in parte non pagati) e da finanziamenti, nonché degli investimenti effettuati tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Secondo la società tali operazioni sarebbero perfettamente inquadrabili nella *business judgement rule*, anche alla luce della conclusione dell'operazione di investimento con il fondo THCP, che avrebbe portato importanti iniezioni di liquidità, tenuto conto che, da un lato, l'interruzione dei rapporti contrattuali con la controllante avrebbe provocato l'inadempimento della controllante Think Green dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, circostanza che avrebbe provocato l'insorgenza di rilevanti penali e la perdita delle commesse, dall'altro gli importanti investimenti sarebbero stati effettuati in vista del *closing* con il Fondo.

Sul punto l'attestatore ha rilevato come i finanziamenti alla controllante siano stati effettuati in un periodo nel quale la società già registrava una certa tensione finanziaria, affermando che, pur essendo comprensibile il tentativo di Gorent di sostenere Think Green in difficoltà, «*l'impatto del reiterato*

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

mancato incasso di parte dei crediti commerciali maturati e l'erogazione di finanziamenti nei confronti della stessa, ha indubbiamente, almeno in parte, inciso sulla capacità di generare cassa da parte di Gorent»; quanto, poi, agli investimenti, l'attestatore ha ritenuto «*opportuno segnalare che, dalle verifiche espletate, erano già presenti potenziali segnali di criticità anteriormente al 2021. In particolare, prendendo in considerazione uno dei possibili indici di solidità aziendale (rapporto debiti/ricavi), si rileva, dai dati esposti nella Tabella 2 che, già a partire dal 2019, era presente un'incidenza piuttosto significativa dello stock dei debiti in rapporto ai ricavi (su valori superiori a 0,9), collocandosi, quindi, in prossimità dei valori parametrici di rischio*».

Il commissario giudiziale, dal canto suo, ha ritenuto non censurabile l'operato dell'organo gestorio:

- ✓ per gli investimenti effettuati tra la fine del 2021 e nel 2022, «*dal momento che gli stessi erano funzionali al perfezionamento dell'accordo con il Fondo THCP, venuto meno definitivamente a seguito della comunicazione del 20 maggio 2022 con la quale il Fondo medesimo "dichiarava di ritenere interrotto il rapporto di fiducia in quanto, a proprio parere, la notizia dell'avviso di garanzia non sarebbe stata oggetto di una disclosure immediata, bensì attuata solo in prossimità del closing (sebbene comunque prima del closing medesimo)" (proposta di concordato originaria, pag. 23)*»;
- ✓ con riguardo alle operazioni con Think Green, «*relativamente alla prosecuzione dei contratti di noleggio successivamente alla predetta data del 20 maggio 2022 - pur nella consapevolezza dello stato di crisi avanzata della controllante10 e del verosimile mancato incasso dei relativi crediti, rectius dei crediti inerenti alle fatture emesse successivamente alla suddetta data - atteso che la risoluzione dei contratti stessi avrebbe sicuramente generato la richiesta di penali e risarcimento danni con inevitabili conseguenze, sul piano operativo, per GORENT*».

Di contro, secondo il commissario giudiziale «***sembrano da considerarsi censurabili i finanziamenti erogati alla controllante successivamente al 20 maggio 2022*** *- per la precisione dal 25/05/2022 al 22/09/2022 - di ammontare pari a complessivi* ***euro 868.000,00****, dei quali:*

- euro 200.000,00 decisi ed effettuati dall'amministratore delegato (e presidente del c.d.a.) Furio Fabbri il 25/05/2022, poi oggetto di ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella riunione tenuta il 20/06/2022;

- euro 398.000,00 decisi ed effettuati dal sopra citato amministratore delegato tra il 28/06/2022 e il 29/08/2022 e oggetto di ratifica da parte del c.d.a. nella riunione tenuta il 13/09/2022;

- euro 270.000,00 decisi ed effettuati dall'amministratore delegato Furio Fabbri nel mese di settembre 2022, privi di delibera e/o ratifica da parte del c.d.a.».

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Con riguardo all'erogazione di tali somme, il commissario ha espresso «*forti perplessità circa la necessità degli stessi per la prosecuzione dell'attività di Think Green - come sostenuto dalla Ricorrente - in quanto la controllante avrebbe ben potuto far fronte ai costi tipici della gestione ordinaria con i ricavi derivanti dall'attività di noleggio, anche e soprattutto in considerazione del fatto che parte dei predetti costi (quelli inerenti ai noleggi passivi) hanno generato debiti verso GORENT non soddisfatti.*

I finanziamenti di cui sopra, quindi, hanno inevitabilmente aggravato la situazione finanziaria di GORENT, dal momento che hanno generato uscita di flussi finanziari verso un soggetto (Think Green) inadempiente che, al contrario, avrebbero potuto essere destinati al soddisfacimento di debiti scaduti e non pagati della Ricorrente».

Conclusivamente, secondo il commissario «*i finanziamenti erogati alla controllante post 20/05/2022 hanno sicuramente aggravato il passivo della Ricorrente arrecando, conseguentemente, un pregiudizio al ceto creditorio*».

Il danno, quantificato dal commissario in € 868.000,00, «*pare essere ascrivibile al solo organo amministrativo, non anche al collegio sindacale che ha costantemente monitorato la situazione di tensione finanziaria della Società richiedendo, peraltro, nel periodo di cui sopra la convocazione quanto prima di un consiglio di amministrazione avente all'ordine del giorno anche la "situazione economica e finanziaria di periodo con piano economico/finanziario" (mail inviata dal presidente del collegio dott. Biancalani agli amministratori, e per conoscenza ai sindaci effettivi, in data 1/09/2022 - trascritta sul libro del collegio sindacale a pagina 98)*».

Delle prospettazioni della società e del commissario sono stati ampiamente resi edotti i creditori attraverso le comunicazioni di legge della proposta e delle relazioni; essi hanno pertanto espresso un consenso o un dissenso pienamente informato anche in ordine a tale questione.

Ad ogni modo, il commissario ha concluso per la convenienza della proposta concordataria, rilevando che, alla luce dei dati esposti, «***gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo***, *considerata altresì la maggiore celerità con cui possono soddisfare le proprie ragioni di credito*».

La domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII, il quale **ha attestato**, sul ragionevole presupposto – poi verificatosi – che il Tribunale autorizzi l'accensione del finanziamento per l'importo massimo di € 770.000,00:

- «*la veridicità dei dati aziendali, così come rappresentati (art. 87, co. III);*
- *la fattibilità del Piano concordatario proposto (art. 87, co. III);*

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

- *che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore ed a garantire la sostenibilità economica dell'impresa (art. 87, co. III);*
- *il trattamento non deteriore proposto a ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 87, co. III);*
- *il trattamento non deteriore dei creditori privilegiati falcidiati rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 84 co. V);*
- *la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale per i crediti tributari e contributivi (art. 88 co. II);*
- *la sussistenza di un trattamento non deteriore proposto ai creditori tributari e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88 co. II);*
- *la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento (art. 95 co. II)».*

4) La corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe

Sul punto va rilevato che le classi risultano state formate in modo corretto e, all'interno di ciascuna classe vi è assoluta parità di trattamento dei creditori.

La suddivisione dei creditori in classi rispetta i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal comma 4 della medesima disposizione, fermo quanto previsto dall'art. 84, commi 5, 6 e 7, CCII, con riferimento alle regole di distribuzione del valore di liquidazione e del surplus concordatario.

5) Il rispetto del combinato disposto dei commi 1, lett. f) e 2, art. 112 CCII

Deve osservarsi che non tutte le classi hanno votato favorevolmente, bensì 8 su 15 votanti, e che dunque non si rientra nell'ipotesi contemplata dalla lett. f) dell'art. 112 CCII.

Viene in rilievo, dunque il disposto dell'art. 112, comma 2, CCII, che nel caso di specie risulta rispettato. In particolare:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7, CCII;

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) come risulta dalla relazione del commissario ex art. 110 CCII, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 5, 6, 7) e, in ogni caso, la proposta risulta approvata da almeno una classe di creditori (classe n. 7) che sono almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

6) Le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza e la fattibilità del piano - art. 112, comma 1, lett. f) e g), CCII.

Nell'ipotesi di sviluppo del piano concordatario e di riparto elaborata dal commissario giudiziale **nella relazione ex art. 107, comma 6, CCII**, effettuata tenuto conto delle percentuali di soddisfacimento dei creditori di cui al classamento proposto dalla ricorrente, era emerso un residuo attivo di **€ 499.628,00.**

Nella relazione il commissario aveva rilevato, alla luce delle previsioni in merito alla continuazione diretta del ramo aziendale noleggio, l'emersione del mancato equilibrio finanziario «*nell'arco temporale considerato (13/06/2024–31/12/2026), atteso che la cassa a fine 2026 risulta negativa per euro 473.000; squilibrio finanziario che, però, non produce effetti negativi sul ceto creditorio dal momento che, di fatto, è "compensato" dal predetto maggiore attivo ripartibile rispetto a quanto previsto nel piano elaborato dalla Ricorrente*».

Quanto sopra aveva portato il commissario a ritenere che i creditori risultavano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, considerata altresì la maggiore celerità con cui possono soddisfare le proprie ragioni di credito, tenuto conto che «*Il confronto tra le due alternative - concordato preventivo e liquidazione giudiziale - presuppone un raffronto tra l'ipotesi della continuità aziendale e quella della cessazione dell'attività medesima, con l'aggiunta, nell'ambito della procedura liquidatoria, di quanto realizzabile dall'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali. In tale ottica, è stato evidenziato che il valore di liquidazione del patrimonio societario in presenza di liquidazione giudiziale, rispetto a quello nell'ipotesi di concordato preventivo, risulta inferiore per euro 2.974.915,10 (surplus concordatario); differenza che si riduce a euro 2.106.951,10 qualora si tenga in considerazione - nella procedura di liquidazione giudiziale - di quanto rinvenibile dall'azione risarcitoria verso gli organi sociali*».

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Nel parere ex art. 48 CCII, il commissario ha nuovamente ripercorso lo sviluppo del piano e i flussi di cassa attesi, alla luce delle vicende intercorse nelle more della procedura e degli aggiornamenti dei valori concordatari.

lo sviluppo patrimoniale del piano nel periodo di continuità e l'ipotesi di riparto rielaborata dal commissario fanno emergere un residuo attivo di € 253.490,90, arrotondato a **€ 253.500,00** (pagg. 26-27 parere ex art. 48 CCII).

Il commissario ha poi aggiornato i flussi finanziari della continuità aziendale.

Nella propria ricostruzione, il commissario ha preso in considerazione la flotta compresa nel ramo d'azienda in continuità alla data del 31.10.2024, oggi pari n. 285 veicoli ma destinata a ridursi a n. 244 veicoli per effetto di restituzioni alle società di leasing, e il numero di dipendenti in forza.

In particolare, «*la costruzione dei flussi di cassa è stata effettuata partendo dalla liquidità (cassa contanti e conti correnti bancari attivi) esistente alla data del 31/10/2024 (data ultima disponibile per i dati consuntivi) e considerando su base mensile per il periodo 01/11/2024-31/12/2026:*

- *gli incassi, rappresentati dai ricavi da noleggio, dai riaddebiti ai clienti, da quelli relativi ai crediti verso clienti considerati esigibili, nonché dalle somme oggetto di restituzione da parte dell'amministratore unico Furio Fabbri, pari a circa euro 24.000, relative al compenso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (euro 21.000) corrisposto in misura eccedente a quello deliberato ed a rimborsi spese non dovuti (euro 3.000);*
- *i pagamenti, relativi al personale dipendente, al compenso amministratore, ai canoni di leasing, al canone di locazione dei locali in cui è svolta l'attività, alle manutenzioni, ai premi assicurativi, alla tassa circolazione veicoli, alle consulenze, ad altri costi di servizi, comprensivi dei presunti oneri futuri necessari al regolare svolgimento della gestione sociale fino alla esecuzione del concordato preventivo (dicembre 2026) e al rimborso del finanziamento prededucibile di euro 770.000,00 erogato dal dott. Mazzini.*

Tali pagamenti sono altresì comprensivi dei debiti maturati in continuità scaduti e non pagati alla suddetta data del 31 ottobre 2024».

Il prospetto dei flussi finanziari rielaborato dal commissario a seguito dell'esame delle singole voci di entrata e di spesa (pagg. 28-33 parere e tabella pag. 33 parere) evidenzia «*uno squilibrio finanziario per tutta la durata ipotizzata di continuità aziendale - con particolare tensione finanziaria prevista nel periodo da*

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

gennaio a luglio 2025, con una cassa negativa a fine 2026 di euro 675.000, anche in conseguenza della restituzione del già citato finanziamento ponte erogato dal dott. Mazzini di euro 770.000.

Quanto sopra porta a concludere che nell'arco temporale considerato (01/11/2024–31/12/2026) la ***continuità aziendale****, necessaria al fine di preservare il valore del ramo d'azienda noleggio, con conseguente mantenimento della forza lavoro,* ***genera uno squilibrio finanziario stimato in euro 675.000****.*

Tale squilibrio finanziario, al netto del predetto residuo attivo di euro 253.500 (a tal fine, v. pagine 26 e 27), ha quindi effetti negativi sul ceto creditorio per euro 421.500, cui corrisponde una riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari al 4,10%, in luogo del 5,13% previsto nella proposta di concordato.

In altri termini, la prosecuzione dell'attività aziendale avviene traslando sul ceto creditorio le conseguenze negative del mancato equilibrio finanziario, in quanto tale squilibrio determina una diminuzione dell'attivo ripartibile ai creditori; effetto negativo che, di fatto, potrebbe essere attenuato dalla previsione nel passivo concordatario di fondi rischi di importo superiore (per la precisione, fondo rischi in prededuzione per euro 500.000; fondo rischi chirografario euro 102.600, pari al fondo stimato di euro 2.000.000 con previsione di pagamento al 5,13%)».

Le considerazioni e le previsioni del commissario devono ritenersi corrette, in quanto effettuate alla luce dei dati aggiornati e sorrette da idonea motivazione.

In particolare, il commissario ha esaminato e vagliato i **pagamenti** che dovranno essere effettuati nell'arco di piano e, per quanto riguarda gli **incassi** (voce che, fisiologicamente, più si presta a ragionevoli oscillazioni, trattandosi di un dato prettamente previsionale), ha effettuato un'analisi sulla base di valutazioni sorrette dal principio di prudenza, e ciò con particolare riguardo alla voce dei noleggi attivi, che rappresentato in *core business* di Gorent.

In ordine a tale posta il commissario ha effettuato le seguenti considerazioni: «*la voce accoglie i canoni di noleggio che GORENT applica ai propri clienti, considerando una previsione d'incasso a 45 giorni. Al riguardo, la pianificazione degli incassi è stata effettuata, per i veicoli già locati alla data del 31/10/2024 (pari a n. 115 unità), considerando il canone previsto nei contratti di noleggio sino alla data di scadenza degli stessi.*

Per i veicoli liberi alla predetta data, la pianificazione è stata effettuata tenendo conto di un incremento graduale dell'utilizzo della flotta a decorrere dal mese di febbraio 2025 - successivamente quindi alla auspicata omologazione della procedura concordataria, sul presupposto della possibilità di noleggio anche agli enti pubblici per effetto della partecipazione alle gare, oggi preclusa essendo pendente il concordato preventivo, e delle assegnazioni dirette in caso di urgenza - considerando dei picchi di richieste per i mesi estivi, dovuti sia alla

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

necessità di maggiore raccolta dei rifiuti causata dall'incremento delle temperature, sia alla richiesta proveniente da strutture ricettive turistiche che in tale stagione, specialmente in località balneari e montane, necessitano di mezzi per la raccolta dei rifiuti.

Al fine di riflettere tale andamento, il piano recepisce un aumento graduale dell'utilizzo della flotta nel primo semestre 2025, con un picco del 70% nei mesi estivi, sino ad arrivare nel mese di dicembre ad un utilizzo previsto del 55% dei veicoli a disposizione (per la precisione n. 133 su 244); un incremento nell'anno 2026 tale da arrivare all'80% di utilizzo della flotta per il periodo estivo, con riduzione graduale fino al 60% circa per i mesi invernali (come si evince dal grafico sotto riportato), considerando per tutti i nuovi contratti di noleggio, prudenzialmente, un canone mensile medio di euro 2.000, oltre iva, pari a complessivi euro 2.440».

Le valutazioni del commissario, come sopra già spiegato, sono pienamente condivisibili.

Tuttavia, anche a fronte dello squilibrio finanziario rilevato, il commissario ha confermato che «*gli interessi dei creditori risultano comunque maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, considerata altresì la maggiore celerità con cui possono soddisfare le proprie ragioni di credito*».

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il piano sia fattibile, e cioè non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati, e che non sia privo di ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza.

Come rilevato, l'aggiornamento dei flussi finanziari nell'arco del biennio continuità diretta operato dal commissario ha evidenziato uno squilibrio di € 675.000,00, in parte compensato con il residuo attivo stimato in € 253.500,00; ciò comporta che per la copertura del fabbisogno residuo necessario in corso di continuità diretta, pari a € 421.500,00, in caso di insufficienza dei fondi rischi (stanziati per € 500.000,00 in prededuzione e per € 2.000.000,00 in chirografo) i creditori chirografari potrebbero ricevere un minore soddisfacimento rispetto a quanto indicato in proposta, scendendo dal 5,13% al 4,10%.

La circostanza non osta alla fattibilità del piano, in quanto gli obiettivi prefissati dallo stesso, e cioè il mantenimento della continuità dell'azienda (in via diretta prima e indiretta dopo) e la soddisfazione dei creditori migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, sarebbero comunque raggiunti.

D'altro canto, lo scostamento dalle percentuali di soddisfazione stimate, di cui è stato comunque dato atto nella proposta, è evento che rientra nell'accettabile alea del concordato, sottoposto all'attenzione dei creditori, che hanno potuto valutare la convenienza o meno esprimendo il proprio voto.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Di contro, come affermato dal commissario, la procedura concordataria offre infatti ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che avrebbero nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, in conformità a quanto richiesto dall'art. 84, comma 1, CCII.

Il commissario ha rilevato che «*Il confronto tra le due alternative - concordato preventivo e liquidazione giudiziale - presuppone, come sopra chiarito, un raffronto tra l'ipotesi della continuità aziendale e quella della cessazione dell'attività medesima, con l'aggiunta, nell'ambito della procedura liquidatoria, di quanto realizzabile dall'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali.*

Il valore di liquidazione del patrimonio societario nel caso di liquidazione giudiziale, rispetto a quello nell'ipotesi di concordato preventivo, risulta inferiore per effetto del c.d. surplus concordatario quantificato nella già citata relazione definitiva in euro 2.974.915 - euro 2.106.951 qualora si tenga in considerazione, nella procedura di liquidazione giudiziale, di quanto rinvenibile dall'azione risarcitoria verso gli organi sociali.

Il surplus concordatario, tuttavia, a causa dello squilibrio finanziario netto di cui sopra di euro 421.500, è rettificato in euro 2.553.415 (euro 1.685.451, nella seconda ipotesi)».

Deve inoltre rilevarsi che durante la procedura l'attività di Gorent è stata fortemente condizionata dai limiti che le società in concordato incontrano nella partecipazione agli appalti pubblici; il ritorno *in bonis* permetterà alla società di esplicare piena capacità operativa anche in tale ambito, con auspicabile aumento dei volumi di affari e dei margini di profitto.

Dunque, il piano, pur con le rettifiche apportate dal commissario giudiziale, consente di realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi/insolvenza ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure parziale.

Le opposizioni dei creditori e il giudizio definitivo sull'omologazione

Officine Barbariol s.r.l., creditore chirografario della somma di € 790,47, ha contestato la convenienza della proposta di pagamento di € 40,55, e per tale motivo si è opposta all'omologazione del concordato.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada disattesa, in quanto, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione (che, si ricordi, copre le prime sei classi e parte della classe 7), posto che in ipotesi liquidatoria il credito non riceverebbe alcuna soddisfazione.

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

Risulta poi che IC Financial Services s.a. abbia notificato la propria opposizione alla PEC del commissario, senza dunque depositarla nel fascicolo telematico, come prevedrebbe l'art. 48, comma 2, CCII. L'opposizione in questione deve ritenersi quindi *tamquam non esset*.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Disposizioni esecutive

Trattandosi di concordato in continuità aziendale, non si ritiene necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori, in quanto il principale *asset* da realizzare è il ramo d'azienda, che sarà venduto, in esecuzione delle previsioni di piano e in conformità con le disposizioni del codice della crisi attraverso procedure competitive che saranno esperite dalla società con la collaborazione del commissario e sotto la sua sorveglianza.

Alla vendita dell'azienda si applicherà l'art. 214 CCII in quanto compatibile, nonché l'art. 118, comma 8, CCII.

Quanto alla vendita degli altri *asset*, e in particolare delle partecipazioni residue, si applicherà l'art. 215 CCII in quanto compatibile.

Per la vendita dei singoli beni mobili facenti parte dell'azienda e ritenuti non più necessari per l'esercizio della stessa, la società dovrà informare il commissario, il quale esprimerà il proprio eventuale diniego entro 5 giorni; trascorso tale termine senza che il commissario nulla osservi, la società potrà procedere all'alienazione.

È inoltre opportuno prevedere, nell'ambito dell'attività di sorveglianza del commissario, che quest'ultimo venga informato di qualsiasi pagamento inerente la continuità aziendale, e che sia richiesto il suo parere, da rilasciarsi entro 5 giorni, trascorsi i quali la società potrà compiere l'atto, per i pagamenti superiori a € 2.000,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48 e 112 CCII,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società GORENT S.R.L., già GORENT S.P.A. (C.F./P.IVA 08605630014) con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Arno n. 108;

CONFERMA

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

la nomina a commissario giudiziale del dott. Daniele Fico, con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato e con applicazione delle disposizioni richiamate dall'art. 118 CCII in tema di esecuzione del concordato.

Quanto alle modalità di esecuzione dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

a) le vendite in esecuzione del programma concordatario sono così disciplinate:
    1) la vendita dell'azienda avverrà, previa autorizzazione del G.D. e parere del commissario, secondo le disposizioni dell'art. 214 CCII in quanto compatibile, con l'applicazione dell'art. 118, comma 8, CCII. La vendita sarà esperita dalla società con la collaborazione del commissario e sotto la sua sorveglianza; il commissario parteciperà alla procedura di vendita e interverrà, quale organo della procedura, all'atto di compravendita definitivo;
    2) la vendita delle partecipazioni residue avverrà ai sensi dell'art. 215 CCII in quanto compatibile, previo parere del commissario e autorizzazione del G.D.;
    3) per la vendita dei singoli beni mobili facenti parte dell'azienda e ritenuti non più necessari per l'esercizio della stessa, la società dovrà informare il commissario, il quale esprimerà il proprio eventuale diniego entro 5 giorni; trascorso tale termine senza che il commissario nulla osservi, la società potrà procedere all'alienazione;
b) qualora per il recupero di crediti, beni o altre utilità rientranti nell'oggetto della proposta la società necessiti dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, la stessa dovrà informare il commissario, il quale renderà il proprio/parere o nulla osta, e il giudice delegato;
c) le somme riscosse in esecuzione della proposta saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la Banca presso la quale è stata versata anche la cauzione; sul medesimo conto verranno eseguiti i pagamenti in esecuzione dei riparti;
d) una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale;
e) la società dovrà informare, mediante invio di PEC, il commissario di qualsiasi pagamento inerente la continuità aziendale, e dovrà richiedere il suo parere, da rilasciarsi entro 5 giorni, trascorsi i quali la società potrà compiere l'atto, per i pagamenti superiori a € 2.000,00;

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2

f) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;

g) le somme spettanti ai creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili saranno depositate, a cura del commissario, su un conto o libretto postale; le somme ove non reclamate dagli aventi diritto nel termine di 5 anni dal deposito saranno versate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi;

h) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, CCII, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmetterà ai creditori;

i) conclusa l'esecuzione del concordato il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9, CCII;

j) nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;

k) per quanto non espressamente previsto nella presente sentenza, provvederà il giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024

IL RELATORE ED ESTENSORE
Cristian Soscia

LA PRESIDENTE
Maria Novella Legnaioli

Firmato Da: SOSCIA CRISTIAN Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2c5e68
Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20f9b2